

(N. 1692)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1956
(V. Stampato N. 2128)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 OTTOBRE 1956

Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche
già addette agli Uffici sanitari provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e agli Uffici sanitari provinciali è equiparato per metà della sua durata a quello delle titolari di condotta.

Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la disposizione concernente il limite massimo di età fissato per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per le ostetriche già titolari di condotta, che abbiano ripreso servizio alle dipendenze dei Comuni di provenienza, il servizio con-

templato dal precedente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. I relativi contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei Comuni, che si rivalgono verso le ostetriche per il solo contributo personale.

La spesa sopportata dai Comuni per l'applicazione di quanto è disposto dal presente articolo, verrà rimborsata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 milioni, verrà provveduto a carico del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.